



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
AREA METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL
GARANTE DELLA PERSONA CON
DISABILITA'**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n.15 del 26.05.2022**



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA'.

ART. 1

1. Nell'ambito del Comune di Giardini Naxos è istituita la figura del Garante della persona con disabilità, di seguito denominato "Garante", i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

ART. 2

1. Sono definite "persone con disabilità" tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio comunale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni quali quelle previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

ART. 3

1. Il Garante è scelto e nominato dal Consiglio Comunale, che si esprime, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Garante resta in carica quattro anni e può essere rinominato consecutivamente solo una volta.
3. Il Consiglio Comunale esercita la propria scelta in base ad un elenco predisposto, a seguito di avviso pubblico volto ad accertare i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 5, dal I Settore.
4. Ciascun Consigliere può esprimere all'atto del voto una sola preferenza.

ART. 4

1. Possono rivestire la carica di Garante tutte le persone, di maggiore età, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, medicina o in scienze sociali o che possano comprovare di aver svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi tramite la propria attività professionale o di volontariato.

ART. 5

1. A garanzia dell'autonomia della figura, l'incarico di Garante della persona con disabilità non è compatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore o di Dirigente di Settore. Il Garante non può rivestire ruoli o incarichi in partiti politici o sindacati o altre organizzazioni, impegnati nel settore delle disabilità a scopo di lucro.
2. La figura del Garante della Persona con disabilità non può essere ricoperta da parenti di Consiglieri Comunali in carica. In particolare la figura del Garante della persona con disabilità non può essere ricoperto dal coniuge, ascendenti diretti, parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Comunali o Amministratori.

ART. 6

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo gratuito.
2. Il Garante non ha diritto ad alcun rimborso spese per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
3. L'Amministrazione Comunale, può concedere al Garante un rimborso spese per missioni istituzionali fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione preventiva da parte del responsabile del settore competente.

ART. 7

1. Il Garante, visto l'art. 8 L. R. 47/2012 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:

Persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni quali quelle previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

- a) Interviene, in ambito pubblico e privato, di concerto con gli uffici del I Settore e sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
- c) Esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità;

- d) Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune;
- e) Propone lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- f) Informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

ART. 8

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 il Garante può:
 - a) Su richiesta scritta e relativa autorizzazione da parte del Responsabile del Settore, accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità;
 - b) Richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare quelli indicati alla precedente lettera a;
 - c) Informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.
2. Il Garante svolge, insieme con gli uffici, la propria funzione sollecitando atti di indirizzo ed interventi migliorativi ai Responsabili dei Settori Comunali, dalla cui organizzazione ed efficacia dipendono la qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità.

ART. 9

1. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte e/o da programmare.
2. Può partecipare ai Tavoli Tecnici Comunali ed alle Commissioni Consiliari qualora trattino temi afferenti all'Area della Disabilità e qualora sia da questi organi richiesta la sua presenza.
3. Il Garante, su autorizzazione del Responsabile del Settore competente, può accedere agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza e, su motivata richiesta scritta, ne può ricevere copia.
4. Al Garante è fornita una casella di posta elettronica dedicata e sarà altresì attivato un apposito link sulla home page del Comune.
5. Potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari per l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 10

1. Il Garante interviene, su propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte che denuncino criticità in tema di "diritti violati" sia nell'ambito di organizzazioni pubbliche che private (disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi anomale o irragionevoli o altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale a carico di persone affette da disabilità, procedure che non agevolino la corretta fruizione dei servizi) formulate per iscritto da un disabile o da un suo familiare, dall'associazione a cui risulta iscritto il disabile, da qualsiasi altro soggetto.
2. In funzione delle criticità segnalate il Garante potrà rivolgere richiesta di chiarimenti, delucidazioni ed eventuali documentazione agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dall'interrogazione.
3. Il Garante assicurerà l'informazione degli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti il settore.

ART. 11

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni di accoglienza e ascolto, in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento, il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti dei quali viene a conoscenza e avrà cura di osservare scrupolosamente la normativa in tema di tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni quali quelle disposte dal D.lgs. 101/2018, dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR).

ART. 12

1. La figura del Garante della persona con disabilità è sussidiaria rispetto le Istituzioni e deve vigilare garantendo il rispetto delle normative e l'effettività dei diritti.
2. Il ruolo di mediatore istituzionale tra le persone con disabilità e l'Amministrazione deve essere svolto dal Garante senza mai sostituirsi ad essa, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

ART. 13

1. Annualmente, il Garante presenta una relazione sull'attività svolta alla cittadinanza attraverso i propri canali di comunicazione ed attraverso l'apposito spazio sulla pagina web istituzionale dell'Ente.

ART. 14

1. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Consiglio Comunale per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza ed anche in caso di comportamenti non conformi al presente Regolamento che neistituisce la Figura.
2. Il Garante, inoltre, potrà dimettersi in ogni momento e dovrà essere sostituito dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla formalizzazione delle dimissioni.